



FONDAZIONE VITTORIO BERSEZIO

STATUTO

(registrato, in data 23 luglio 2018, al n. 510 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte, istituito ai sensi del DPR 361/00 con delibera di Giunta n. 39-2648 del 2 aprile 2001)

Art. 1

1. E' costituita per volontà del signor avvocato Vittorio Cozzolino in memoria di Vittorio Bersezio una Fondazione denominata: "Fondazione Vittorio Bersezio".
2. La Fondazione è un Ente di diritto privato, iscritta nel Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte.
3. La Fondazione ha sede legale in Torino.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale senza modifica del presente Statuto, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Torino.
5. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2

1. La Fondazione ha lo scopo di onorare la memoria di Vittorio Bersezio attuando iniziative di alto interesse sociale e in particolare:
 - a) favorendo segnatamente iniziative e/o centri culturali che promuovano nella loro attività la memoria e/o lo studio delle opere di Vittorio Bersezio;
 - b) attuando interventi di assistenza a favore di persone fisiche di età avanzata in disagiate condizioni economiche e/o di Enti che perseguano analoghe finalità sociali di assistenza, l'assistenza a malati in precarie condizioni economiche e indigenti, la protezione degli animali domestici dalla crudeltà degli uomini.
2. La Fondazione avrà altresì l'onere della manutenzione della tomba della famiglia Bersezio nel cimitero di Moncalieri e parteciperà adeguatamente ad eventuali occorrenze straordinarie per la manutenzione del monumento a Vittorio Bersezio di Leonardo Bistolfi nel Comune di Peveragno (Cuneo).

Art. 3

1. I beneficiari degli interventi previsti all'articolo 2 c. 1.a saranno scelti soprattutto tra Centri culturali che promuovano iniziative o premi letterari in celebrazione delle opere letterarie di Vittorio Bersezio.

2. I beneficiari degli interventi previsti all'articolo 2 c. 1.b saranno scelti soprattutto tra:

a) persone fisiche anziane in precarie condizioni di salute ed economiche (pensione minima); malati di tumore in fase terminale che versino in disagiate condizioni economiche; persone malate ed in miseria;

b) Enti direttamente impegnati nella ricerca e nella prevenzione per la lotta contro il cancro od altre malattie di rilevanza sociale (esempio: morbo di Alzheimer);

c) il Cottolengo - Piccola Casa della Divina Provvidenza, la Casa di Riposo Geriatrica Carlo Alberto della Città di Torino, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, l'Associazione Amici degli animali abbandonati, oppure in caso di estinzione altro Ente simile, tutti Enti di Torino o, in loro mancanza, un Ente con analoghe finalità.

Art. 4

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da fondi propri e beni immobili.

2. Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, lasciti, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

4. Il patrimonio liquido acquisito dalla Fondazione deve rimanere investito in titoli di Stato (italiani od esteri) o Fondi di investimento gestiti da una Banca di assoluta fiducia.

Il Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione assunta all'unanimità dei componenti e sentito con parere favorevole il Collegio dei Revisori, può stabilire ulteriori forme di investimento, sempre prudenziali, secondo le opportunità esistenti sul mercato e che garantiscano una adeguata e maggiore redditività.

5. L'intervento benefico sarà effettuato nella forma più semplice (assegno, bonifico diretto, ecc.) accompagnato dalla dicitura "per memoria di Vittorio Bersezio - Scrittore da Peveragno (Cuneo) 1828 - 1900".

6. E' escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dal presente Statuto ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

7 E' altresì vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione.

8. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 5

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione nominato dalla Compagnia di San Paolo e composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del triennio; i suoi membri possono essere riconfermati.
3. Qualora uno o più membri cessino per qualsiasi motivo dalla carica, la Compagnia di San Paolo provvederà a sostituirli tempestivamente: i membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intende dimissionario e la Compagnia di San Paolo provvederà alle nuove nomine.
4. L'operato del Consiglio di Amministrazione sarà controllato da un Collegio dei Revisori composto da due persone, prevalentemente scelte nell'ambito dei dottori commercialisti o ragionieri, nominati dalla Compagnia di San Paolo che all'atto della nomina indica quale dei due ha funzioni di Presidente del Collegio.
5. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del triennio; i suoi membri possono essere riconfermati.
6. Il Collegio dei Revisori esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 2403 del Codice Civile.
7. Il Consiglio potrà nominare, se ne risultasse la necessità, un Comitato Direttivo, determinandone durata e poteri.

Art. 6

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare in tutto o in parte i propri poteri; elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario Generale che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta:
 - a) approvare entro il mese di novembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'anno precedente;
 - b) provvedere agli interventi istituzionali che ritenga necessari.

Art. 8

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Inoltre il Presidente:
 - a) convoca il Consiglio di Amministrazione, e il Comitato Direttivo se nominato, e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
 - b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - c) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
 - d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno.
3. Il Segretario Generale, d'intesa con il Presidente:
 - a) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - b) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con le Autorità tutorie;

d) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione.

4. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.

Art. 9

1. Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario od opportuno; può essere inoltre convocato dal Presidente stesso quando ne venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle ragioni della richiesta, da parte di almeno due membri del Consiglio stesso o da parte del Collegio dei Revisori.

2. La convocazione deve essere inviata ai Consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore

Art. 10

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei Membri che lo compongono.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Ciò vale anche per il Comitato Direttivo se nominato.

4. Per le modifiche dello statuto e le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e la relativa devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica.

Art. 11

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e del Consiglio Direttivo se nominato, redatti a cura del Segretario Generale, devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 12

1. I Componenti il Consiglio di Amministrazione, e del Consiglio Direttivo se nominati, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio, così come i componenti del Collegio dei Revisori.

Art. 13

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Art. 14

1. Qualora, per qualsiasi causa la Fondazione dovesse estinguersi secondo legge, il patrimonio sarà così ripartito:

- 40% (quaranta per cento) al Cottolengo - Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino;
- 40% (quaranta per cento) alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro;
- 15% (quindici per cento) alla Casa di Riposo Geriatrica Carlo Alberto della Città di Torino;
- 5% (cinque per cento), con un massimo di 50.000 Euro (cinquantamila) all'Associazione Amici degli animali abbandonati di Torino oppure, in caso di estinzione ad altro Ente simile (l'eventuale supero del plafond sopra fissato andrà al Cottolengo).

2. Qualora tali Enti siano estinti o abbiano, a giudizio unanime della Fondazione, sostanzialmente modificato l'oggetto e gli scopi della loro attività la devoluzione del patrimonio netto sarà disposta dall'Organo deliberante a favore di enti che perseguano finalità analoghe e, per quanto possibile, nelle medesime percentuali di cui sopra.

Art. 15 - Norme Finali

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute.